SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 23

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 marzo 1988)

INDICE

BERTOLDI: sulle misure allo studio per assicurare la regolare corresponsione dello stipendio ai lavoratori trimestrali degli uffici postali di Merano, Bressanone e Bolzano (615) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 462

BOSSI: sulla mancata corresponsione al personale della direzione provinciale delle poste di Bergamo degli arretrati del premio industriale nonchè delle differenze di stipendio per i promossi alla settima categoria (837) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 463

CORLEONE ed altri: per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare le carenze e le disfunzioni esistenti nel carcere di Busto Arsizio (Varese) (826) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 463

D'AMELIO: per una migliore ricezione del secondo e del terzo canale della RAI-TV nel comune di Tursi (Matera) e nelle zone circostanti (544) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 465

GAROFALO, MESORACA: per il potenziamento della sede RAI di Cosenza (463) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 466

PIERRI: per un intervento presso gli uffici provinciali dell'IVA della Basilicata e della Campania volto a chiarire la non applicabilità dell'IVA alle prestazioni rese a privati da liberi professionisti, liquidate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, dal gennaio 1981 alla data di approvazione del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (183) (risp. GAVA, *ministro delle finanze*) 467

POLLICE: per la predisposizione di un'inchiesta sulla trasparenza delle assunzioni effettuate in Calabria dall'ESAC, anche in relazione ad alcuni episodi di clientelismo verificatisi negli anni scorsi (105) (risp. GUNNELLA, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*) *Pag.* 468

sull'illegittimità delle somme corrisposte a titolo di liquidazione di fine servizio a due ex dirigenti dell'ESAC e per un'indagine, da parte dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia, sui criteri di gestione dell'ente medesimo (177) (risp. GUNNELLA, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*) 470

sullo stato di attuazione della procedura fallimentare riguardante la cooperativa Nuova amicizia di Ancona (219) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 473

sulla regolamentazione del lavoro straordinario del personale postelegrafonico (230) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 474

sulla decisione della direzione della RAI-TV di trasmettere in diretta la manifestazione promozionale organizzata dalla FIAT per il lancio dell'Alfa 164 (348) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 476

per un intervento volto a porre fine all'uso pubblicitario di attestazioni, raccomandazioni ed inviti da parte di associazioni e sindacati medici per la vendita di prodotti non medicinali (503) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*) 477

sulle condizioni di agibilità del bar della direzione provinciale delle poste di Milano e sul comportamento antisindacale posto in atto dalla direzione medesima (598) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 478

VISIBELLI: sull'interruzione, per alcuni giorni, delle linee telefoniche del Senato della Repubblica (411) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 479

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BERTOLDI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che dal mese di agosto un centinaio di lavoratori precari, cosiddetti trimestrali, assunti con legge n. 1376 del 14 dicembre 1965 e che lavorano negli uffici postali di Bolzano, Merano, Bressanone, vengono pagati dall'azienda delle poste e delle telecomunicazioni con notevole ritardo;

che, dopo solleciti ed inutili assicurazioni, sono ora costretti a proclamare uno sciopero per il giorno 9 novembre 1987, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, per ottenere il loro diritto ad avere lo stipendio alla data prevista,

l'interrogante chiede di sapere:

se il ritardo può essere causato da esaurimento mensile dei fondi a copertura degli stanziamenti economici che hanno avuto una insufficiente previsione annuale in quanto abbondantemente superata dalle assunzioni avvenute in campo nazionale;

quali iniziative immediate si intende assumere per regolarizzare la tempestività del pagamento degli stipendi a questi lavoratori.

(4-00615)

(12 novembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, in base alle disposizioni vigenti, la previsione della spesa occorrente per il pagamento delle competenze spettanti al personale straordinario viene formulata nel mese di marzo precedente l'esercizio finanziario cui la spesa stessa si riferisce, tenendo conto del presumibile fabbisogno di tale personale, in relazione alle esigenze di servizio.

Lo stanziamento ottenuto, che spesso risulta essere inferiore alle richieste avanzate dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, viene poi ripartito fra le varie direzioni compartimentali per far fronte alle rispettive necessità.

Nell'anno 1987, tuttavia, alcune particolari circostanze, quali l'attivazione di nuovi servizi (posta celere ed uffici postali elettronici), unita alle croniche carenze di organico e all'aumento degli assegni, hanno determinato un più consistente ricorso all'utilizzazione di personale straordinario.

Di conseguenza, sia lo stanziamento che l'integrazione, richiesta nell'ambito della nota di assestamento al bilancio 1987, si sono rilevati insufficienti a coprire le spese per la liquidazione degli stipendi al personale in questione.

Per quanto riguarda, in particolare, il compartimento Trentino Alto-Adige si significa che, in data 15 ottobre 1987, è stato autorizzato il pagamento in conto sospeso, in modo da consentire la corresponsione agli interessati degli stipendi relativi ai mesi di agosto e di settembre.

In data 7 novembre 1987, infine, utilizzando i fondi assegnati con la nota di assestamento alla direzione provinciale di Bolzano, sono stati destinati i fondi necessari al soddisfacimento delle esigenze locali fino al termine dell'esercizio finanziario 1987.

Il Ministro della poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

BOSSI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la direzione provinciale delle poste di Bergamo non ha ancora provveduto a pagare al personale dell'intera provincia gli arretrati del premio industriale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modifiche, maturati dal 1° gennaio 1987 al 30 settembre 1987, nonchè le differenze di stipendio per il personale promosso alla settima categoria dal 24 novembre 1986;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere in merito.

(4-00837)

(21 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che, nella provincia di Bergamo, gli arretrati del premio industriale, maturati dal 1° gennaio 1987 al 31 agosto 1987 (e non al 30 settembre), sono stati corrisposti, nel mese di novembre, ai dipendenti degli uffici principali e, nel mese di dicembre, al personale degli uffici locali e delle agenzie.

Entro il 31 dicembre 1987 è stata, altresì, liquidata la differenza di stipendio al personale degli uffici locali e delle agenzie, promosso alla settima categoria con decorrenza dal 24 novembre 1986.

Il Ministro della poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da tempo e nonostante sia di recentissima costruzione il carcere di Busto Arsizio manifesta problemi di vita denunciati in più occasioni da documenti dei detenuti;

che gran parte di tali problemi è legata alla struttura e alle caratteristiche del carcere, concepito e progettato durante il periodo dell'emergenza come carcere speciale;

che comunque una serie di gravi carenze e disfunzioni, denunciate dopo una visita al carcere effettuata da esponenti radicali nel gennaio del 1987 (funzionamento degli ascensori, rapporti con la struttura del SSN, inesistenza della rete fognaria), ha avuto una parziale soluzione;

considerato che una ulteriore visita al carcere, effettuata nel mese di ottobre, ha preso atto di alcuni miglioramenti intervenuti, ma ha anche rilevato che problemi assai gravi non sono stati risolti,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se non si ritiene ormai urgente e improrogabile l'abolizione della sezione pentiti che al momento assorbe per i quattro detenuti 17 guardie (su un organico di 119 agenti) e mantiene alla struttura penitenziaria una identità inaccettabile;

2) se non si ritiene urgente e improrogabile la soluzione del problema

dell'ora d'aria; l'attuale soluzione – esistono quattro veri e propri cunicoli, privi di panchine, angusti, circondati da torrette non più utilizzate – non può essere considerata adeguata alle esigenze di un carcere ed è in netto contrasto con i principi di umanità e di riforma affermati con la legge Gozzini;

3) se non si ritiene, altresì, di dover affrontare, con decisione e in tempi brevissimi, il suaccennato problema dell'organico attualmente in forza al carcere: per 169 detenuti, sono impegnati 119 agenti; nei fatti ciò vuol dire che la media è di 80-90 unità impegnate con regolarità, realtà che impedisce una adeguata attività di studio, per il tempo libero e una adeguata socialità;

4) se non si ritiene, tenendo conto che un terzo della popolazione detenuta è tossicodipendente e il 50 per cento è sieropositiva, di garantire il servizio sanitario interno 24 ore su 24 e non solo per 12 ore al giorno e prevedere una attenzione particolare epidemiologica per l'AIDS;

5) infine, se non si ritiene di dover intervenire affinchè il provveditorato alle opere pubbliche di Milano dia riscontro alle richieste che la direzione del carcere ha inoltrato per l'effettuazione di lavori essenziali.

(4-00826)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. – L'avvio di una nuova struttura penitenziaria comporta, in genere, problemi di ordine tecnico e pratico, scaturenti da fattori non sempre prevedibili. Il nuovo stabilimento di Busto Arsizio non è stato certamente un'eccezione, considerando le difficoltà che esso ha attraversato nella sua prima fase di entrata in funzione.

Allo stato non si ritiene opportuna la soppressione della sezione per detenuti con particolare posizione giuridica, ivi esistente, perchè in tutta la Lombardia l'unica sezione dello stesso tipo è rappresentata dalla sezione «Le Villette», sita presso la casa circondariale di Bergamo, che ha solo cinque posti disponibili.

Entrambe le sezioni sono attualmente indispensabili, sia per poter assicurare «l'appoggio» dei detenuti che debbono presenziare a processi in Milano, sia in considerazione del fatto che l'eliminazione di quella di Busto Arsizio comporterebbe la necessità di spostare i detenuti, ivi assegnati in modo definitivo, nelle varie sedi dello stesso tipo, ubicate nell'ambito del territorio nazionale, molto distanti tra di loro.

Relativamente ai «passaggi» della casa circondariale di Busto Arsizio, si rileva che è in corso di elaborazione la perizia che prevede la ristrutturazione dei relativi cortili e del campo sportivo.

Per quanto concerne il contingente militare in forza presso lo stesso istituto è all'esame dei competenti organi la possibilità di incrementare il relativo organico che, stabilito in 3 marescialli, 10 brigadieri e 112 appuntati e guardie, è attualmente composto da 2 marescialli, 8 brigadieri e 108 appuntati e guardie.

Si sta analogamente studiando la possibilità di potenziare i relativi servizi sanitari che, allo stato attuale, risultano così organizzati: il servizio sanitario integrativo (guardia medica) si avvale di 4 sanitari che espletano le loro mansioni per 12 ore giornaliere nei giorni feriali e per 24 ore giornaliere nei giorni festivi; un neuropsichiatra e due odontoiatri assicurano il servizio sanitario specialistico ed inoltre sono state autorizzate 6 ore giornaliere di servizio infermieristico.

Il Ministro segue con la massima attenzione, provvedendo a continui solleciti diretti al provveditorato alle opere pubbliche di Milano, le richieste relative alle varie anomalie della struttura dell'istituto di Busto Arsizio attribuibili alla ditta costruttrice.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1988)

D'AMELIO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che i cittadini del comune di Tursi, in provincia di Matera, recentemente hanno protestato per il fatto che non riescono ad usufruire dei servizi televisivi del secondo e del terzo canale ed hanno investito del problema autorità ed organi di stampa, minacciando di non pagare il canone di abbonamento se entro il corrente anno non saranno adottati i provvedimenti necessari a garantire la perfetta e agevole visione delle trasmissioni;

visto che il fenomeno è molto più esteso, dal momento che vaste aree interne della Basilicata o non riescono a captare o vedono male i programmi;

ritenuto che la televisione svolge un importante servizio sociale e culturale e che, al contrario, la sua mancata utilizzazione costituisce, di fatto, limitazione di libertà e determina discriminazione tra i cittadini che pure pagano il canone di abbonamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuovere, con tutta urgenza, per rimuovere l'inaccettabile situazione nel comune di Tursi e nei comuni circostanti nonchè in tutte le aree interne della Basilicata.

(4-00544)

(23 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 10 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti, mentre per la terza rete televisiva la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed al 65 per cento della popolazione di ogni regione.

In particolare, per quanto concerne la regione Basilicata, la concessionaria RAI ha fatto presente che gli impianti attualmente funzionanti permettono di assicurare la ricezione della prima e della seconda rete TV a circa il 99 per cento del territorio interessato, mentre per ciò che attiene alla terza rete la percentuale è del 95 per cento per i programmi nazionali e dell'82 per cento per quelli regionali.

Per quanto riguarda invece il comune di Tursi la concessionaria ha significato che gli impianti locali di Tursi Municipio e Tursi S. Rocco consentono la ricezione della prima e della seconda rete televisiva a tutto l'abitato. Qualche precarietà nella ricezione del segnale si registra soltanto in una zona periferica di recente urbanizzazione, per la quale sono allo studio i rimedi da adottare.

Per le località che rimangono escluse dal servizio, e ciò a causa della particolare configurazione orografica del territorio di quella regione, sono state avviate alcune iniziative, da realizzare nel quadro delle disposizioni contenute nella convenzione Stato-RAI e nella legge regionale 25 luglio 1984, n. 22, che, com'è noto, autorizza la regione Basilicata a concedere appositi contributi per la «integrazione dei programmi di infrastrutture di impianti ripetitori, per la graduale eliminazione delle zone d'ombra di ricezione delle reti radiofoniche e televisive della concessionaria RAI».

In particolare la RAI ha raggiunto un accordo con la comunità montana «Basso Signi» per la progettazione e la realizzazione di due impianti a Tursi Municipio e a Tursi S. Rocco che, salvo imprevisti, saranno portati a termine entro il corrente anno.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

GAROFALO, MESORACA. – *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* – Per sapere:

quali misure siano previste e quali provvedimenti si intenda adottare per promuovere il potenziamento della sede regionale RAI di Cosenza, anche in considerazione della preminente funzione svolta dal servizio pubblico radio-televisivo in una regione assolutamente carente sotto il profilo della disponibilità di mezzi di informazione;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di acuta e permanente tensione esistente fra il personale e la direzione della sede;

se risponda al vero, come denunciano in un comunicato le organizzazioni sindacali, che non vengono rispettati da parte della direzione della sede i diritti di informazione sanciti dal contratto di lavoro, che in più occasioni, con l'esborso di considerevoli somme, sono stati commissionati appalti esterni per l'esecuzione di lavori di manovalanza e per servizi video che avrebbero potuto essere eseguiti da personale interno, in quel momento pienamente disponibile e che sono state inoltrate all'ufficio del lavoro, con largo anticipo, richieste nominative a copertura di posti di lavoro resisi liberi solo successivamente, a seguito di nuovi inquadramenti professionali.

(4-00463)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre precisare che i problemi relativi ai rapporti di lavoro tra la RAI ed il personale che, ai vari livelli amministrativi e della produzione, opera alle sue dipendenze, nonchè quelli che concernono taluni aspetti di gestione aziendale, con riflessi anche per l'assetto interno della concessionaria nonchè per la programmazione radiotelevisiva, riguardano la competenza del consiglio di amministrazione di detta società.

Tale organo, com'è noto, opera, ai sensi della legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri espressi dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ad ogni modo, questo Ministero, pur nell'assenza di una specifica competenza al riguardo, ha ritenuto di raccogliere elementi di valutazione su

quanto è stato segnalato nell'interrogazione ed ha interessato la concessionaria RAI, la quale ha comunicato che il piano investimenti 1985-87, approvato dal consiglio di amministrazione, prevede i necessari stanziamenti per la costruzione della nuova sede regionale di Cosenza: attualmente si è in attesa della concessione edilizia che dovrà essere rilasciata dal sindaco della città, per passare successivamente alla fase esecutiva dei lavori.

Per quanto riguarda la situazione dei rapporti tra la suddetta sede e le organizzazioni sindacali, la concessionaria ha fatto presente che non vi è stata alcuna inadempienza, avendo sempre fornito tutte le informazioni previste dalle norme vigenti.

Ha inoltre precisato che, proprio su tale tema, si è svolto a Cosenza uno specifico incontro tra i sindacati e i rappresentanti aziendali, assistiti dall'Intersind.

In merito agli appalti esterni, la RAI ha fatto rilevare che gli stessi hanno riguardato la «produzione» e non l'esecuzione di lavori di manovalanza e che sono stati commissionati a fronte di temporanee indisponibilità di personale interno.

Infine, relativamente alle richieste di personale all'ufficio del lavoro da parte della propria sede di Cosenza, la concessionaria ha assicurato che le stesse sono sempre avvenute nel rispetto dell'attuale normativa e dell'informativa sindacale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

PIERRI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso

che alcuni uffici provinciali dell'IVA delle regioni Basilicata e Campania, colpite dal terremoto del 1980, richiedono il versamento dell'IVA sulle parcelle relative a prestazioni rese a privati, liquidate ai sensi della legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni e integrazioni,

che in sede di conversione del decreto-legge n. 48 del 28 febbraio 1986 il Parlamento ha sancito definitivamente che l'esenzione IVA si riferisce alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali;

che l'ufficio IVA di Potenza ha lasciato intendere che l'esenzione disposta ha effetto dalla data di definitiva conversione del decreto-legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far rientrare le prestazioni fatturate, dal gennaio 1981 alla data di definitiva approvazione del decreto-legge n. 48 del 1986, tra quelle esenti, per evitare che l'onere derivante dal versamento dell'imposta ricada ingiustamente sui professionisti che non hanno richiesto ai committenti il pagamento dell'IVA.

I professionisti in questione, infatti, non possono evidentemente più esigere l'IVA sulle prestazioni a suo tempo effettuate e, d'altro canto, il comportamento adottato da parte loro era confortato dagli stessi pareri forniti dai competenti uffici IVA.

(4-00183)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – L'articolo 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, introdotto dalla legge di conversione 18 aprile 1986, n. 119, ha esteso ai territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera *c*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, secondo cui non sono considerate tali, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati...».

Il predetto articolo 1-*ter* ha altresì interpretato in forma autentica tali disposizioni, nel senso che esse «vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali».

Può dirsi pertanto che le disposizioni in parola devono intendersi applicabili, con efficacia retroattiva, alle prestazioni professionali, relative alla ricostruzione e alla riparazione di fabbricati danneggiati dagli eventi sismici della Campania e della Basilicata, verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981.

Il Ministro delle finanze
GAVA

(10 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in risposta all'interrogazione 4-06206, presentata alla Camera nel corso della passata legislatura, riguardante la reale natura del rapporto intercorso tra l'ESAC ed un gruppo di «cottimiste» poi confluito nella cooperativa «Forza giovanile», rendeva noto, con lettera n. G.126/964, in data 13 maggio 1985, che dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza era emerso che, effettivamente, l'ente di sviluppo, nonostante il divieto di assunzione disposto dalla legge 14 dicembre 1978, n. 28, si era avvalso dell'opera di 22 persone, chiamate impropriamente «cottimiste» con modalità tali da configurare «un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e retribuito, assoggettabile alle assicurazioni sociali obbligatorie, con la conseguenza che tali dattilografe sarebbero state assunte in violazione delle norme sulla disciplina del collocamento della mano d'opera, per come riferito all'autorità giudiziaria, cui spetta ogni definitivo giudizio sui profili penali di dette modalità»;

che la stampa locale e la televisione di Stato hanno dato ampio risalto alla notizia della decisione di dette dattilografe di incatenarsi davanti agli uffici dell'ente di sviluppo come forma di protesta per la mancata definizione del loro rapporto di lavoro con l'ente di sviluppo stesso, i cui ritardi sono da addebitare evidentemente al tentativo di sottrarre alle loro responsabilità i funzionari e gli amministratori che hanno proceduto alla chiamata diretta di detto personale, nonostante il conosciuto divieto di legge, specie dopo le recenti notizie sulla incriminazione di alcuni *ex* amministratori regionali per le vicende degli operai forestali;

che in una lettera inviata alle autorità politiche e regionali lo stesso gruppo di dattilografe lamenta, tra l'altro, i ritardi del TAR della Calabria nella definizione della vertenza da loro proposta per il riconoscimento del rapporto di servizio e, addirittura, il fatto, davvero inaudito, della trattenuta di metà degli emolumenti loro corrisposti dall'ESAC da parte dei responsabili della cooperativa cui avevano in un primo momento aderito,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro per gli affari regionali sia al corrente delle iniziative assunte dalla regione Calabria per la definizione di un problema che, indipendentemente dai profili penali in corso di accertamento sulle modalità di chiamata diretta di personale esterno per lavori di dattilografia, aspetta ancora di essere affrontato, in termini di giustizia e di rispetto dei diritti acquisiti, sotto il profilo che riguarda il legittimo affidamento suscitato negli interessati da oltre 10 anni di regolare ed ininterrotto servizio;

se il Ministro dell'interno non intenda disporre – per quell'esigenza di trasparenza nelle assunzioni di personale nelle pubbliche strutture, segnalata dal procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro in apertura dell'anno giudiziario – una rigorosa indagine, tramite l'Alto Commissario antimafia, sulle modalità di assunzione di personale, spesso improntate a criteri clientelari e di illecito favoritismo, in seno ai centri vendita ed alle gestioni speciali dell'ente di sviluppo, presso cui prestano servizio, con fittizie qualifiche, parenti o affini di amministratori o dipendenti dell'ente di sviluppo stesso;

se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente delle conclusioni della magistratura sul rapporto presentato dall'Ispettorato del lavoro sulla vicenda della cooperativa «Forza giovanile».

(4-00105)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri quanto segue:

in base agli elementi, acquisiti allo stato attuale presso gli organi competenti, risulta:

1) che sui fatti esposti nell'interrogazione in oggetto l'Ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza ha inoltrato al pretore di Cosenza il rapporto giudiziario n. 239 dell'1 aprile 1985, tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria;

2) che, con sentenza n. 22 del 23 gennaio 1988, il TAR della Calabria ha respinto il ricorso delle interessate per il riconoscimento del rapporto di servizio con l'ESAC;

3) che l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha manifestato l'inopportunità di disporre indagini al riguardo, in quanto a carico di amministratori dell'ESAC risultano già instaurati numerosi procedimenti penali.

Il Ministro senza portafogli per gli affari regionali
GUNNELLA

(16 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che il segretario generale della CGIL-funzione pubblica Calabria, Carlo Scalfari, è stato costretto a rivolgersi, con esposto-denuncia del 24 dicembre 1986, alla procura generale della Corte dei conti ed alla procura di Cosenza, nel merito di un ennesimo episodio di corruttela e di malcostume, avente rilievo penale per la gravità dei fatti e la ricorrenza di numerosi reati contro la pubblica amministrazione (peculato, interesse privato, falso ideologico, con l'aggravante dell'entità del danno), in ordine alla illegale elargizione, con delibera commissariale n. 235 del 22 maggio 1986, di somme non spettanti a due *ex* alti dirigenti dell'ESAC, a titolo di liquidazione di fine servizio;

che a tale operazione di illecito vantaggio personale, ai danni dell'erario, si è pervenuti mediante l'adozione di un atto amministrativo, non sottoposto, per fini più che palesi, all'approvazione, per competenza esclusiva e inderogabile, del consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, trattandosi di materia regolamentare relativa al trattamento di fine servizio del personale dell'ente di sviluppo;

che con l'atto *de quo* è stato consentito ai due alti dirigenti interessati di beneficiare contemporaneamente e, dunque, illegalmente, in sede di determinazione dell'indennità di fine rapporto, del trattamento regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, e del trattamento riservato al parastato secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, cui il personale dell'ESAC non poteva aver diritto in relazione al carattere provvisorio stabilito dal legislatore, con legge n. 8 del 1982, della normativa parastatale, nelle more del passaggio al trattamento regionale;

che peraltro, a parte la evidente illegalità di un atto amministrativo che estende contemporaneamente ai medesimi soggetti le provvidenze economiche previste per comparti ben distinti, il provvedimento in parola si pone in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 32, legge regionale n. 21 del 1985, in base al quale la misura della indennità da corrispondere per fine servizio ai due ex funzionari doveva essere commisurata solo ed esclusivamente sulla base del trattamento economico acquisito alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1985, con esclusione comunque, per stare alla *ratio* della nuova disciplina, della estensione di qualsiasi norma del parastato, a qualunque titolo;

che la prova evidente ed incontestabile della piena consapevolezza e, quindi, del dolo, della illegalità della disposta applicazione, nei riguardi dei due dirigenti, delle tabelle retributive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, può essere fornita dal fatto inequivoco che, a seguito di ben due pareri del servizio legale dell'ESAC e di un successivo avviso dell'avvocatura distrettuale dello Stato (precedente alla data di liquidazione delle somme di cui trattasi ai due funzionari interessati), di cui alla nota n. 6404 del 10 luglio 1986, la medesima amministrazione aveva negato ad altri dipendenti – che ne avevano fatto richiesta ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo – l'applicazione delle tabelle del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, proprio in relazione al carattere provvisorio del trattamento parastatale che non consentiva, per il personale dell'ESAC, l'estensione dei miglioramenti

economici intervenuti nel comparto parastatale successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1976;

che dai fatti narrati nell'esposto-denuncia del segretario generale della CGIL si può trarre la conclusione che l'ufficio inquirente della Corte dei conti e la procura della Repubblica di Cosenza sono stati formalmente investiti di un grave illecito penale, da perseguire prontamente, anche ai fini del risarcimento dell'ingente danno arrecato all'erario,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle iniziative intraprese dalla procura generale della Corte dei conti a titolo di azione di responsabilità per danno all'erario, in conseguenza della illegale applicazione delle tabelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1985, malgrado il contrario avviso espresso, in fattispecie analoga, dal servizio legale dell'ESAC e dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 6404 del 10 luglio 1986, circa la non estensibilità, al personale dipendente, dei miglioramenti economici intervenuti nel comparto del parastato dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 509;

2) se il Ministro di grazia e giustizia sia al corrente dello stato delle indagini disposte dalla procura della Repubblica di Cosenza, in esito ai fatti denunciati dal segretario generale della CGIL-funzione pubblica Calabria in data 24 dicembre 1986;

3) se il Ministro dell'interno – al cospetto del dilagare del malcostume in una regione martoriata dal crimine e dalle infiltrazioni mafiose nei gangli dell'apparato pubblico – non intenda investire l'Alto Commissario per la lotta alla criminalità organizzata per una indagine di fondo sui criteri di gestione dell'ente di sviluppo in Calabria; considerato opportunamente che, soprattutto nell'attuale fase di emergenza, appare sempre più chiaro ed urgente che la lotta alla mafia può essere combattuta con efficaci forme di intervento dello Stato, capaci di assicurare trasparenza e legalità nelle strutture pubbliche, in special modo con riguardo a quelle, gravemente inquinate, come quelle dell'ESAC, su cui è appuntata, giorno per giorno, la sconcertata attenzione dell'opinione pubblica, che non sa darsi conto delle ragioni della persistente latitanza dello Stato di fronte al ripetersi, in modo sempre più spregiudicato, di episodi di intollerabile corruttela e di malcostume sfacciato, di cui quello recentemente denunciato dalla CGIL calabrese rappresenta soltanto uno, ma purtroppo non l'ultimo, degli anelli di una scandalosa catena di abusi.

(4-00177)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri quanto segue:

in ordine ai fatti segnalati con l'esposto-denuncia presentato in data 24 febbraio 1986 dalla federazione CGIL-funzione pubblica di Cosenza, sono state condotte indagini di polizia giudiziaria su incarico della procura della Repubblica di Cosenza e presso la pretura di Cosenza è stato aperto il fascicolo «Atti relativi» recante il n. 62/87 RGC.

L'ESAC, interessato al riguardo, ha escluso che in sede di liquidazione per risoluzione del rapporto di impiego dei due ex dirigenti, di cui fa

menzione l'onorevole interrogante, sia stato concesso alcun beneficio «a titolo di privilegio personale», nè che ai medesimi siano stati applicati due distinti trattamenti economici.

Lo stesso ente ha ribadito, al contrario, la piena legittimità e la obiettiva opportunità di detti provvedimenti i quali, peraltro, non avrebbero neanche soddisfatto appieno i dirigenti interessati.

Infatti, il trattamento economico riconosciuto è stato nettamente inferiore a quello praticato a tutti gli altri 13 direttori di servizio che alla data del pensionamento dei predetti 2 funzionari si trovavano collocati nei ruoli ordinari dell'ESAC con la qualifica di dirigenti superiori.

Ciò perchè, a costoro, in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale del 22 aprile 1985, n. 21, è stata applicata tale ultima normativa con la quale è stato esteso al personale dell'ESAC l'accordo del 29 aprile 1983, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1983, trasferendo detto personale dal comparto contrattuale del parastato a quello dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario.

Ai due dirigenti in questione, invece, sarebbe stato applicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, nel rispetto del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della predetta legge regionale n. 21 del 1985, non avendo gli stessi potuto godere dei benefici previsti dai precedenti commi dello stesso articolo 32.

Non sarebbe stato possibile, infatti, riconoscere agli stessi per il triennio 1983-85 il nuovo livello retributivo, corrispondente alla II qualifica dirigenziale, benchè i medesimi ne avessero svolto le funzioni e assunto le relative responsabilità, anche dopo il 1° gennaio 1983 e sino alla data del loro collocamento a riposo.

Ma il mancato riconoscimento del predetto nuovo livello retributivo dirigenziale agli ex funzionari in parola non poteva indurre, a parere dell'ESAC, l'ente stesso a praticare loro un trattamento inferiore a quello corrispondente alle mansioni di diritto e di fatto svolte, così come non si poteva negare loro l'applicazione del contratto triennale del parastato, in ossequio al disposto del predetto ultimo comma dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 1985. In tal modo, secondo l'ESAC, si è salvaguardato l'equilibrio del rapporto tra prestazioni lavorative e retribuzioni economiche, evitando di penalizzare tali impiegati con illegittime modificazioni peggiorative rispetto al livello dirigenziale acquisito formalmente ed esercitato funzionalmente alla data di pensionamento.

L'ESAC ha riferito altresì che le delibere di liquidazione, riguardanti i due dirigenti in questione, sono state entrambe approvate dall'organo regionale di controllo nella seduta del 26 agosto 1986, dopo l'esame degli emendamenti integrativi richiesti all'ente e che il diverso avviso sull'applicazione delle tabelle economiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983, espresso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro e dal servizio legale dell'ente, riguarderebbe fattispecie del tutto diverse sia formalmente che sostanzialmente da quelle di cui trattasi.

In ordine, infine, all'uso dei poteri attribuiti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 692, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ha manifestato l'inopportu-

nità di disporre indagini al riguardo, in quanto a carico di amministratori dell'ESAC risultano già instaurati numerosi procedimenti penali.

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali
GUNNELLA

(16 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 6 novembre 1985 è stato dichiarato dal tribunale di Ancona il fallimento della cooperativa «Nuova amicizia» di Ancona, avente per oggetto la costruzione di case per i soci, facente capo al consorzio CO.M.CO.-CO.N.CO., a sua volta aderente alla centrale nazionale A.G.CI., già sottoposta ad inchiesta da parte della procura della Repubblica di Ancona a causa delle gestione criminale messa in atto dai responsabili della medesima;

che a molto tempo dalla sentenza di fallimento il tribunale di Ancona non ha ancora espletato le procedure di legge nè è stata presentata al giudice delegato la relazione del curatore fallimentare, così determinando – oltre che nuovo danno per i soci truffati, che vedono svanire la possibilità di rientrare in possesso di quanto a loro indebitamente sottratto, a causa del lievitare degli interessi sugli ingenti debiti di cui i creditori privilegiati chiedono il risarcimento – anche un ostacolo al corso della giustizia, essendo l'accertamento delle responsabilità del fallimento medesimo di notevole rilevanza ai fini del procedimento penale in corso,

l'interrogante chiede di sapere a che punto è la procedura fallimentare presso il tribunale di Ancona.

(4-00219)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda giudiziaria, cui si fa riferimento nella interrogazione, il presidente del tribunale di Ancona ha riferito che in data 26 gennaio 1988 il curatore del fallimento ha depositato la relazione prevista dall'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contenente tutti gli elementi utili alla ricostruzione della vita della società cooperativa «La Nuova amicizia», della sua gestione e delle responsabilità del dissesto, nonchè le prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Risulta inoltre che il giudice delegato alla procedura fallimentare ha trasmesso, in data 28 gennaio 1988, copia della relazione al procuratore della Repubblica e al giudice istruttore presso lo stesso tribunale di Ancona, per gli accertamenti e le conseguenti valutazioni di ordine penale connessi alla dichiarazione di fallimento.

La procedura appare assai complessa e la sua chiusura non è prevista in tempi brevi.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(11 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere se l'articolo 11 (limiti del lavoro straordinario) incluso nel disegno di legge – atto Camera n. 3670 – presentato l'11 aprile 1986 dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, del tesoro e dei trasporti, sia stato preventivamente concordato con le confederazioni e le stesse organizzazioni sindacali di settore e se i Ministri interrogati non riscontrino in esso un macroscopico affossamento della linea di politica economica, solitamente enunciata dal Governo, poichè in netto contrasto con le finalità di una nuova politica per l'occupazione.

Il precedente contratto per i postelegrafonici relativo al triennio 1982-84 – in base all'accordo del 12 dicembre 1983, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 53 – sanciva una riduzione degli stanziamenti di spesa esistenti, di un decimo per le prestazioni straordinarie da effettuarsi presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il predetto accordo stabiliva, per l'ASST e o per gli uffici dell'amministrazione postelegrafonica ove non risultassero operanti l'incentivazione o i servizi a cottimo, massimali individuali annui fino a 300 ore per il personale dell'esercizio tecnico e per i funzionari direttivi con qualifica superiore a vice dirigente amministrativo e tecnico, mentre per il personale dell'esercizio telefonico e amministrativo degli uffici il massimale individuale annuo era fissato in 240 ore di prestazioni straordinarie.

Inoltre tale accordo del 12 dicembre 1983 prevedeva una ulteriore riduzione delle prestazioni straordinarie del 25 per cento a partire dal nuovo triennio 1985-87, norma contrattuale concordata per i postelegrafonici in osservanza alla politica di riduzione del *deficit* pubblico, le cui economie di spesa dovevano essere finalizzate alla copertura degli organici e quindi protese a concretizzare una nuova politica del lavoro e dell'occupazione.

Viceversa, l'articolo 11 di tale disegno di legge stravolge anche l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, per le seguenti ragioni:

1) non tiene conto della precedente formulazione di indirizzo di politica economica concernente la suesposta disciplina contrattuale;

2) elimina la necessaria e particolare procedura sancita dall'articolo 3 della legge n. 1150 del 1977 che sostanzialmente stabiliva il dovuto coordinamento e controllo nel quadro della politica economica del Governo, principio questo contraddetto dal disegno di legge in questione, dove infatti vengono proposte prestazioni straordinarie a partire da un massimale individuale e generalizzato annuo di 350 ore fino all'irresponsabile massimale individuale annuo non superiore alle 850 ore, prestazione quest'ultima corrispondente al *part-time* di un giovane disoccupato.

Inoltre il personale postelegrafonico che supera il limite delle 350 ore annue, relativamente al reperimento degli stanziamenti corrispondenti che verranno disposti con il motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione postelegrafonico, elude la procedura che prevede il decreto del Presidente del Consiglio.

Si chiede di sapere quindi se tale procedura, che provoca un evidente scollamento delle competenze dei ministri finanziari, possa essere considerata un concreto impedimento per il controllo di tale spesa corrente.

(4-00230)

(1° agosto 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il disegno di legge - atto Camera 3670 - predisposto a seguito di numerose ed approfondite trattative con le organizzazioni sindacali postelegrafoniche maggiormente rappresentative, aveva, tra l'altro, lo scopo di consentire l'attuazione di impegni già assunti, nonchè la soluzione di alcuni problemi riguardanti i servizi di istituto e le attività assistenziali e previdenziali a favore dei dipendenti postali.

È comunque da rilevare che nella passata legislatura, in sede di esame da parte della X Commissione permanente della Camera, l'articolo 11 del citato provvedimento era stato modificato ed era stata eliminata l'indicazione dei limiti di lavoro straordinario (articolo 9, atto Camera 3670-*ter*); la questione appare tuttavia superata, atteso che una nuova disciplina in merito è stata stabilita con l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

Tale articolo, che sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, prevede, infatti, che particolari limiti individuali di lavoro straordinario, in eccedenza al tetto annuale di 350 ore, possono essere stabiliti in via eccezionale solo per indifferibili esigenze di servizio.

Tali maggiori prestazioni straordinarie, da autorizzare con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, non devono, comunque, eccedere le somme stanziate annualmente in bilancio.

In sostanza, quindi, nel confermare il limite individuale di 350 ore annuali, si stabilisce che in casi particolarissimi, in cui non sia possibile far fronte alle esigenze di servizio con la mobilità del personale, le prestazioni straordinarie possono superare il margine suddetto.

Lo stesso decreto deve, altresì, indicare gli uffici o i settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni straordinarie sono rese, l'entità del personale impiegato, nonchè il periodo di tempo durante il quale dovrà effettuarsi il lavoro straordinario.

L'unica innovazione presente nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987, rispetto all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1150 del 1977, consiste nel fatto che l'autorizzazione a superare i limiti indicati viene rilasciata con decreto ministeriale, anzichè con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come era in precedenza stabilito; ciò al fine di consentire una maggiore tempestività e flessibilità d'intervento, richieste dalla realtà aziendale che è caratterizzata, come è noto, dalla molteplicità dei servizi svolti, dall'elevato numero di dipendenti ed uffici gestiti, nonchè dalla discontinuità del traffico che presenta, in determinati periodi dell'anno, punte di elevata intensità.

Tale nuova procedura, tuttavia, non impedisce il controllo della relativa spesa, in quanto la stessa deve essere contenuta, come già precisato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente fissati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – In relazione alla programmazione della trasmissione in diretta sul primo canale RAI-TV del *gran gala* di promozione della «Alfa 164», organizzato dalla Fiat il 29 settembre a Milano presso il Palatrussardi, l'interrogante chiede di sapere:

quali sono le motivazioni che hanno determinato questa scelta e a quali condizioni la concessionaria pubblica si presta a sostenere il lancio pubblicitario di un'azienda privata, contraddistintasi per aver posto in cassa integrazione guadagni e licenziato numerosi lavoratori e direttamente coinvolta nell'inchiesta giudiziaria in corso sul traffico di armi;

se la RAI abbia acquistato dalla Fiat i diritti di trasmissione del *gala* e, in caso affermativo, a quanto essi ammontino;

se e in quale misura la RAI abbia contribuito al pagamento degli artisti che parteciperanno alla serata.

(4-00348)

(22 settembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i princìpi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento e il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito di aver accettato di trasmettere in diretta lo spettacolo organizzato dalla FIAT in occasione della presentazione della nuova vettura «Alfa 164» a seguito di precisi accordi in merito alla qualità e ai contenuti del programma e a condizione che non derivasse alcun onere a carico della concessionaria stessa.

Tali accordi sono stati pienamente rispettati, come ha precisato la RAI, in quanto la società organizzatrice ha provveduto con un versamento di 100 milioni alla copertura dei costi tecnici della ripresa televisiva diretta.

Anche sotto il profilo dei contenuti le aspettative non sono state deluse; lo *show*, al quale hanno partecipato personaggi prestigiosi dello spettacolo, ha messo in risalto il profilo industriale dell'area milanese, ricordando, nel

contempo, le tappe della storia automobilistica, con particolare riferimento ai successi degli anni '30.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze.* – Per sapere se non ritengano doveroso intervenire al fine di porre termine all'uso pubblicitario di attestazioni, raccomandazioni ed inviti da parte di associazioni e sindacati medici per prodotti non medicinali, quali pannolini, assorbenti, disinfettanti, gomma da masticare e dentifrici. Tale riconoscimento – come è riportato nelle pronunce nn. 70, 71, 72 del 1987 del Giurì del codice di autodisciplina pubblicitaria – conferisce a prodotti non medicinali una sorta di garanzia impropria, una connotazione aggiuntiva non pertinente e fuorviante per il consumatore, così indotto ad attribuire al prodotto reclamizzato virtù e pregi superiori ed in qualche modo riconducibili a quelli propri dei prodotti per la salute.

Atteso che le organizzazioni mediche sopra richiamate non hanno alcuna competenza tecnica per fornire tali indicazioni e, inoltre, specie nel caso dei sindacati medici, non hanno tra le loro attribuzioni statutarie quella di sostenere campagne pubblicitarie, nè sotto il profilo sanitario nè sotto quello commerciale, di questo o quel prodotto (tanto che fondatamente si può affermare che il nome del sindacato o della società viene esitato al miglior offerente), l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario disporre, di conserva, una indagine per accertare se nelle forme pubblicitarie realizzate con tali associazioni mediche sussistano elementi che possano far configurare comportamenti illegittimi ed ipotesi di reato rispetto alle norme di legge riguardanti la corretta informazione, la leale concorrenza, la veridicità dei bilanci, il pagamento delle imposte, la compatibilità di tale attività con i compiti stabiliti dai rispettivi statuti delle organizzazioni mediche in questione.

(4-00503)

(15 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Questo Ministero ha già individuato, nell'uso di attestazioni o di raccomandazioni da parte di associazioni di medici per prodotti non medicinali, una pubblicità, rivolta al pubblico, di certo non corretta e, soprattutto, fuorviante.

È, pertanto, intervenuto presso la federazione nazionale dell'ordine dei medici, nella cui sede il consiglio nazionale, nella seduta del 18 luglio 1987, ha formulato formale raccomandazione a tutti i presidenti degli ordini di vigilare «a che i propri iscritti si attengano alle norme del codice di deontologia medica».

Lo stesso consiglio, inoltre, ha invitato gli stessi presidenti degli ordini a porre provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti, a qualunque titolo, partecipino ad iniziative quali quelle di cui all'atto parlamentare.

Peraltro, si osserva che i prodotti segnalati sfuggono alla disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, salvo per quanto concerne i disinfettanti, per i quali, essendo presidi medico-

chirurgici, la pubblicità è soggetta, ai sensi della predetta normativa, a preventiva autorizzazione.

Il Ministro della sanità
DONAT-CATTIN

(10 marzo 1988)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, in data 14 aprile 1986, fu presentata alla Camera dei deputati l'interrogazione 4-14756 in ordine alla vicenda legata all'aumento del listino prezzi presso il bar della direzione provinciale delle poste di Milano;

che, in data 1° ottobre 1986, il Ministro delle poste ha risposto sorvolando su alcuni punti dei quesiti posti, tra l'altro affermando che nessuna informazione era stata fatta dal sindacato per il coordinamento di base circa l'iniziativa di contestazione proclamata;

che in realtà risulta consegnata *brevi manu* presso la segreteria del direttore provinciale, dottor Caridi Demetrio, la dichiarazione di lotta proprio in data 1° aprile 1986, dichiarazione che poi risulterà agli atti dell'inquirente, dottoressa Barbaccia Ada;

che appare ben strana l'affermazione secondo cui l'intervento ispettivo doveva servire a vietare l'esodo, quasi che la riuscita di una lotta sindacale non fosse per l'azienda un rischio legittimo e preventivato;

che successivamente alcuni lavoratori sono stati sottoposti all'interrogatorio dalla ispettrice, dottoressa Barbaccia Ada, a ciò incaricata dal direttore provinciale, dottor Puglia Angelo;

che ad alcuni lavoratori fu poi comminato un severo richiamo e ad uno solo invece un provvedimento di censura;

che nelle premesse del provvedimento di censura è scritto testualmente: «Non può sottacersi che le forme di contestazione nei confronti dell'amministrazione devono sempre rispondere a ben precisi criteri deontologici di svolgimento»,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai agli aderenti ad una analoga iniziativa attuata da Cgil, Cisl e Uil nell'ottobre 1985, per molti giorni consecutivi infrangendo il «divieto di uscire dal palazzo», nè la stessa dirigenza, nè il dottor Puglia nè la dottoressa Barbaccia nè altri abbiano osato proporre e adottare provvedimenti disciplinari;

quale senso ragionevole abbia tutta l'istruttoria formulata dalla dottoressa Barbaccia, in relazione al fatto specifico, soprattutto là dove prevede una deontologia comportamentale non meglio indicata nè come autore nè come destinatari nè come contenuto;

se si è a conoscenza delle condizioni di agibilità del locale bar presso la direzione provinciale di Via Bergognone, dove, nelle ore canoniche del caffè o del panino, in pochi metri quadri, a livello sottostrada, si ammassano letteralmente in una confusione enorme decine e decine di lavoratori, in una atmosfera densa di odori non tutti gradevoli, circondati da decine e decine di tazzine lasciate sporche sulle mensole, attendendo alla cassa o al banco anche 20 minuti per «gustare» un caffè;

se quanto precede risponde ad un «superiore interesse della

collettività», come afferma la dottoressa Barbaccia, o non è invece un puerile nascondersi dietro la retorica dell'immagine;

se tutto ciò non è, in fondo, solo una forma di repressione e di comportamento antisindacale.

(4-00598)

(11 novembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo, nell'osservare che l'atto parlamentare in esame riproduce esattamente il testo dell'interrogazione 4-00116 presentata dall'onorevole interrogante in data 30 luglio 1987, non può che confermarsi quanto comunicato in risposta al citato atto di sindacato ispettivo con nota GM/35/883/34/4-116/int./AF del 28 dicembre 1987 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.

Può solo aggiungersi che, allo scopo di eliminare le disfunzioni che si erano verificate nella gestione del bar ubicato all'interno dell'edificio della direzione provinciale di Milano, si è provveduto a rescindere il contratto con il gestore e ad affidare, a seguito di regolare licitazione, la gestione del servizio in questione ad una altra ditta che, oltre a sistemare in maniera più razionale i locali disponibili, utilizza bicchieri «a perdere».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da venerdì 25 settembre 1987 nel Senato della Repubblica e precisamente nella sala stampa non funzionano le apparecchiature (infotec, telepress, eccetera) che servono per la trasmissione degli articoli alle redazioni dei giornali, le telescriventi ed infine i numerosi telefoni diretti ivi ubicati;

che in alcuni Gruppi parlamentari le linee telefoniche dirette sono interrotte;

che nessuno degli uffici interpellati dall'interrogante ha potuto specificamente giustificare l'accadimento, nonostante il decorrere di ben sei giorni dall'inizio del disservizio SIP (roditori in azione? lavori abusivi con accidentale tranciatura di linea? possibili danni causati da un temporale?);

rilevato che è impensabile che tale disfunzione riguardante un edificio pubblico dell'importanza della sede del Senato della Repubblica possa perdurare per tanto tempo, sì da determinare notevoli difficoltà operative a quanti operano nella sala stampa per informare l'opinione pubblica su quanto fatto nel Palazzo, nonchè ai Gruppi parlamentari che si vedono fortemente limitati nella loro operatività,

l'interrogante chiede di sapere:

come sia potuto accadere quanto innanzi lamentato;

come sia potuto durare tanto a lungo;

quali iniziative, comunque, siano state poste in essere dalla SIP per riparare sollecitamente la linea misteriosamente interrotta;

se la SIP abbia, nel caso, operato per l'eliminazione del disservizio anche il sabato e la domenica;

se quanto innanzi descritto non sia stato determinato da un sabotaggio.

(4-00411)

(30 settembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma ha segnalato, nel pomeriggio di venerdì 23 settembre 1987 all'agenzia SIP di Roma Nord, un guasto nell'impianto telex del Senato che consente alla sala stampa di collegarsi con la sede centrale dell'agenzia ANSA.

Una squadra di operai della SIP è stata prontamente inviata sul posto ma, nonostante varie prove di sezionamento effettuate per determinare la natura del guasto, l'interruzione, di tipo saltuario, dei collegamenti non ha consentito di localizzare la causa del disservizio.

Soltanto il progressivo peggioramento del servizio telefonico, estesosi durante la giornata di martedì ad un numero più vasto di utenze telefoniche del Senato, ha permesso di individuare la natura del guasto e, conseguentemente, con un intervento protrattosi fino alle ore 21 di mercoledì 30 settembre, di ripristinare i collegamenti.

Per quanto concerne, infine, le cause del disservizio, il responsabile dei servizi di telecomunicazioni presso il Senato ha precisato che esse sono da imputarsi ai recenti lavori di installazione di un distributore di benzina, nel corso dei quali il cavo di raccordo telefonico è stato perforato in due punti, provocando così un'infiltrazione d'acqua e la conseguente interruzione dei collegamenti telefonici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(12 marzo 1988)